



Condizioni di Assicurazione


Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione Giugno 2021

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Presentazione

1. Il Contratto in sintesi	pag. 5
----------------------------	--------

B - Oggetto del Contratto

2. Condizioni di assicurabilità	pag. 9
3. Coperture Prestate	pag. 9
4. Versamenti	pag. 9
5. Copertura Caso Morte Vita Intera	pag. 11
6. Copertura Temporanea Caso Morte	pag. 14

C - Il Contratto dalla A alla Z

7. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato	pag. 18
8. Conclusione del Contratto	pag. 19
9. Efficacia del Contratto	pag. 20
10. Sospensione del Piano dei Versamenti	pag. 20
11. Riattivazione del Piano dei Versamenti	pag. 20
12. Diritto di ripensamento (Recesso)	pag. 20
13. Pagamento Anticipato al Cliente del Capitale Maturato (Riscatto)	pag. 21
14. Pagamento Anticipato del Capitale Maturato sotto forma di Rendita	pag. 22
15. Cambio delle modalità di investimento: Cambio di Profilo	pag. 23
16. Costi	pag. 24
17. Sconti	pag. 25
18. Prestiti	pag. 25
19. Cessioni di credito, pegno o vincoli	pag. 25
20. Duplicati	pag. 26
21. Beneficiari	pag. 26
22. Referente	pag. 27
23. Antiterrorismo e sanzioni internazionali	pag. 27
24. Imposte e tasse	pag. 27
25. Legge applicabile	pag. 27
26. Foro competente	pag. 27
27. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto	pag. 27
28. Informativa in corso di Contratto	pag. 27

D - Pagamenti della Compagnia

29. Richieste di pagamento	pag. 28
30. Pagamento delle Prestazioni Assicurate per il caso di morte dell'Assicurato	pag. 28
31. Termini per il pagamento	pag. 29
32. Luogo del pagamento	pag. 29

E - Glossario

pag. 30

A - Presentazione

1 Il Contratto in sintesi

IL SIGNIFICATO DI TUTTE LE PAROLE INDICATE NEL TESTO CON INIZIALE MAIUSCOLA IN FORMATO GRASSETTO È QUELLO INDICATO NELLA SEZIONE “GLOSSARIO” INSERITA ALLA FINE DEL PRESENTE DOCUMENTO.

1.1 Tipo di Contratto

Strategia Più Progetto Risparmio è un **Contratto** di assicurazione caso morte, a vita intera, a **Versamenti Ricorrenti**, multiramo con abbinata una **Copertura Temporanea Caso Morte** a capitale decrescente. Il **Cliente** (il **Cliente** è il soggetto che la legge chiama **Contraente**) ha la possibilità di richiedere:

- il Pagamento Anticipato del **Capitale Maturato** (Riscatto) in ogni momento, dopo 1 anno dalla **Data di Decorrenza**
- il **Pagamento del Capitale Maturato sotto forma di Rendita**, se sono trascorsi almeno 5 anni dalla **Data di Decorrenza**

A vita intera significa che la copertura vale per tutta la vita dell'**Assicurato** e che la Compagnia paga le **Prestazioni Assicurate** in caso di morte dell'**Assicurato**.

Multiramo significa che il **Capitale Investito** dal **Cliente** viene diviso in 2 comparti distinti, Gestione Interna Separata e **Fondi Interni**, che seguono regole diverse per la determinazione del **Capitale Maturato** (🔗 art 5.3).

Copertura Temporanea Caso Morte abbinata significa che, la Compagnia (oltre alle **Prestazioni Assicurate Vita Intera**) paga le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea**, ma se e solo se la morte dell'**Assicurato** si verifica mentre la **Copertura Temporanea Caso Morte** è attiva, e sempre con l'applicazione di tutte le altre previsioni del **Contratto** (in particolare è previsto un periodo di sospensione iniziale della copertura, detto “**Carenza**” (🔗 art 6.3).

A capitale decrescente significa che le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** sono una percentuale (e precisamente il 50%) dei **Versamenti Ricorrenti** previsti dal **Piano dei Versamenti** e non ancora effettuati.

1.2 Coperture Prestate

Con il **Contratto** la Compagnia fornisce 2 coperture:

- **Copertura Caso Morte Vita Intera** (🔗 art 5).
- **Copertura Temporanea Caso Morte** (🔗 art 6).

Il **Cliente** effettua i **Versamenti** per finanziare le 2 coperture.

Il **Capitale Maturato** relativo alla **Copertura Caso Morte Vita Intera**, se ne ricorrono le condizioni, può anche essere corrisposto:

- anticipatamente in tutto o in parte (🔗 art 13).
- sotto forma di Rendita (🔗 art 14).

1.3 Versamenti

Il **Cliente** stabilisce un **Piano di Versamenti**, non modificabile per quanto riguarda l'importo totale annuo dei **Versamenti Ricorrenti** e il numero di anni di durata. Il **Piano dei Versamenti** deve avere determinate caratteristiche

(🔗 art 4.1 per i dettagli)

Il **Cliente** può scegliere di effettuare eventuali **Versamenti Aggiuntivi**. Il **Cliente** non ha l'obbligo di effettuare **Versamenti Aggiuntivi** e la Compagnia può decidere di non accettarli. (🔗 art. 4.2).

Versamenti Ricorrenti e Versamenti Aggiuntivi a confronto

Versamenti Ricorrenti	Versamenti Aggiuntivi
<ul style="list-style-type: none"> Durata non modificabile (min 5 anni – max 20 anni) Possibilità di sospensione dopo il primo anno con possibili impatti sulla Copertura Temporanea Caso Morte (🔗 art. 10) 	<ul style="list-style-type: none"> Il cliente può scegliere di effettuare Versamenti Aggiuntivi ma non ha l'obbligo di farlo
<ul style="list-style-type: none"> Importo annuo non modificabile, definito nel Piano dei Versamenti, superiore a € 1.800,00 	<ul style="list-style-type: none"> Importo annuo variabile, superiore a € 1.800,00 (🔗 art. 4.2)
Finanziano: <ul style="list-style-type: none"> Copertura Caso Morte Vita Intera Copertura Temporanea Caso Morte 	<ul style="list-style-type: none"> Finanziano la sola Copertura Caso Morte Vita Intera
<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di Investimento calcolate in base all'importo dei Versamenti su base annua (🔗 art. 16.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di Investimento pari a 1,95% su ciascun Versamento Aggiuntivo effettuato

1.4 Copertura Caso Morte Vita Intera

1.4.1 Capitale Investito

I **Versamenti**, meno:

- i **Costi di Investimento**, e
- Per quanto riguarda i soli **Versamenti Ricorrenti**, il **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte** costituiscono il **Capitale Investito**.

1.4.2 Modalità di investimento

Il **Capitale Investito** viene ripartito tra la Gestione Interna Separata e i **Fondi Interni** secondo le percentuali previste da uno dei 3 **Profili Predefiniti di Investimento** (🔗 art. 5.2.1). Il **Cliente** può selezionare liberamente il **Profilo Predefinito di Investimento** che preferisce. Il **Profilo Predefinito di Investimento** scelto sarà applicato in occasione di tutti gli eventuali **Versamenti**, fino a nuova scelta del **Cliente**.

Il **Capitale Investito** nella Gestione Interna Separata è destinato alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita”. Il **Capitale Investito** nei **Fondi Interni** viene suddiviso in misura uguale in 5 **Fondi Interni** unit linked. Il patrimonio netto di ciascun **Fondo Interno** è espresso in quote. Il **Capitale Investito** in ciascun **Fondo Interno** diviso il **Valore della Quota** alla **Data di Decorrenza** dà il numero di quote attribuite al **Cliente** per ciascun **Fondo Interno**.

1.4.3 Capitale Maturato

- Gestione Interna Separata: il **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** è dato dal **Capitale Investito** nella Gestione Interna Separata, rivalutato annualmente del **Rendimento Medio Annuo Netto della Gestione Interna Separata** (🔗 art 5.3.1, anche per le regole di dettaglio).

La rivalutazione non può mai essere negativa: ciò vuol dire che il **Capitale Maturato**, al netto del **Capitale Disinvestito**, non può mai diminuire perché i risultati conseguiti dalla Gestione Interna Separata sono consolidati in via definitiva e garantiti dalla Compagnia.

- **Fondi Interni:** Il **Capitale Maturato** è in ogni momento uguale, per ciascun **Fondo Interno**, al **Valore della Quota** moltiplicato per il numero di quote che sono state attribuite al **Cliente**. La somma dei **Capitali Maturati** per ogni **Fondo Interno** è il **Capitale Maturato dei Fondi Interni**.

Il **Capitale Maturato** è quindi influenzato dal valore di mercato degli attivi in cui i **Fondi Interni** sono investiti ed è soggetto ai rischi di mercato. La Compagnia non offre pertanto alcuna garanzia di rendimento.

1.4.4 Cambio delle modalità di investimento

Il **Cliente**, a partire dalla **Data di Decorrenza**, può chiedere che siano cambiate le modalità di investimento del **Capitale Maturato**.

In particolare può chiedere che il **Capitale Maturato** sia diversamente ripartito tra la Gestione Interna Separata e i **Fondi Interni**, scegliendo un diverso profilo tra quelli elencati all'art. 5.2.1; questa operazione si chiama **Cambio di Profilo**.

1.4.5 Prestazioni Assicurate Vita Intera


In caso di morte dell'**Assicurato**, in qualunque momento si verifichi la morte e per tutta la vita dell'**Assicurato**, la Compagnia paga ai **Beneficiari** il **Capitale Maturato** (☞ art. 5.3)

1.5 Copertura Temporanea Caso Morte

1.5.1 Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea

Le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** consistono in un capitale aggiuntivo decrescente che la Compagnia paga ai **Beneficiari** in caso di morte dell'**Assicurato** quando la **Copertura Temporanea Caso Morte** è attiva, sempre con l'applicazione di tutte le altre previsioni del **Contratto** (☞ art. 6.2, 6.3).

L'importo delle **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** è una percentuale (e precisamente il 50%) dei **Versamenti Ricorrenti** previsti dal **Piano dei Versamenti** e non ancora effettuati.



B - Oggetto del Contratto

2 Condizioni di assicurabilità

L'età dell'**Assicurato** e quella del **Cliente** (se persona fisica) al momento della sottoscrizione del **Contratto** non devono essere inferiori a 18 né superiori a 70 anni.

2.1 Target Market Negativo

L'età del **Cliente** al momento della sottoscrizione del **Contratto** non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni.

3 Coperture Prestate

Con il **Contratto** la Compagnia fornisce 2 coperture:

- **Copertura Caso Morte Vita Intera** (☞ art 5).
- **Copertura Temporanea Caso Morte** (☞ art 6).

Il **Cliente** effettua i **Versamenti** per finanziare le 2 coperture.

4 Versamenti

Il **Cliente** può effettuare:

- **Versamenti Ricorrenti**
- **Versamenti Aggiuntivi**

4.1 Versamenti Ricorrenti

L'importo dei **Versamenti Ricorrenti** è utilizzato per finanziare entrambe le coperture previste da **Contratto**:

- **Copertura Caso Morte Vita Intera** (☞ art 5).
- **Copertura Temporanea Caso Morte** (☞ art 6).

Al momento della conclusione del **Contratto**, il **Cliente** definisce un **Piano di Versamenti**, stabilendo durata e importo annuo dei **Versamenti Ricorrenti**.

La durata può variare tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 20 anni, purché l'età dell'**Assicurato** al termine del **Piano dei Versamenti** non superi 75 anni.

L'importo annuo del **Versamento Ricorrente** non può essere inferiore a € 1.800,00, ma può essere frazionato con **Versamenti Ricorrenti** ogni 6 mesi, ogni 3 mesi oppure ogni mese. La prima annualità è comunque dovuta per l'intero.

Il **Piano di Versamenti**, non è più modificabile per quanto riguarda l'importo totale annuo dei **Versamenti Ricorrenti** e il numero di anni di durata.

Il **Cliente** effettua il primo **Versamento Ricorrente** alla conclusione del **Contratto** e, per tutta la durata del **Piano di Versamenti**, ad ogni ricorrenza annuale della **Data di Decorrenza** (o, in caso di **Versamenti Ricorrenti** frazionati, ad ogni ricorrenza rispettivamente semestrale, trimestrale o mensile).



Frazionamento dei Versamenti Ricorrenti

Ad esempio, se la **Data di Decorrenza** del **Contratto** è il 3 maggio 2019 e il **Cliente** ha scelto un frazionamento mensile, i **Versamenti Ricorrenti** dovranno essere effettuati il giorno 3 di ogni mese.

4.1.1 Modifica frequenza dei Versamenti Ricorrenti

In qualsiasi momento il **Cliente** può chiedere alla Compagnia di variare la frequenza dei **Versamenti Ricorrenti**. La richiesta deve essere consegnata alla Compagnia almeno 60 giorni prima dall'anniversario della **Data di Decorrenza**. La nuova frequenza dei **Versamenti Ricorrenti** sarà operante dall'anniversario della successiva **Data di Decorrenza**.

La Compagnia comunicherà al **Cliente**:

- il nuovo **Piano dei Versamenti** con relative date ed importi (l'importo annuo dei **Versamenti Ricorrenti** rimane sempre invariato)
- la ripartizione dei **Versamenti Ricorrenti** tra:
 - Gestione Interna Separata
 - **Fondi Interni**
 - **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte**

La nuova frequenza scelta rimane in vigore fino ad una eventuale nuova richiesta di variazione da parte del **Cliente**.

4.2 Versamenti Aggiuntivi

Il **Cliente** può effettuare **Versamenti Aggiuntivi**, non inferiori a € 1.800,00 dopo la **Data di Decorrenza**, purché:

- Durante la durata del **Piano dei Versamenti**,
 - il **Piano dei Versamenti** non è sospeso (☞ art. 10), e
 - l'**Assicurato** è ancora in vita
- successivamente alla scadenza del **Piano dei Versamenti**, il **Cliente**, alla data di pagamento, non ha ancora compiuto 90 anni.

La Compagnia può decidere di non accettare **Versamenti Aggiuntivi**.

Una parte dei **Versamenti Ricorrenti** è utilizzata per finanziare la **Copertura Caso Morte Vita Intera**.

4.3 Modalità di Versamento

Il **Cliente** può effettuare **Versamenti** con 2 modalità alternative:

- mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato o cointestato al **Cliente** e aperto presso una delle **Banche Abilitate**;
- nel caso in cui il conto corrente presso una delle **Banche Abilitate** non sia più attivo e in ogni caso su volontà del **Cliente**, tramite bonifico a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome del **Cliente** ed il numero del **Contratto**.

Non sono possibili pagamenti in contanti.

4.4 Limite dei Versamenti investiti nella Gestione Separata

La somma dei **Versamenti** effettivamente investiti dal **Cliente** (o più **Clienti** collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nella Gestione Interna Separata nel corso dei 12 mesi precedenti la data di ciascun **Versamento** relativo a:

- il **Contratto**, o
- qualsiasi **Contratto** di assicurazione sottoscritto dal **Cliente** (o da un **Cliente** collegato), se tale **Contratto** prevede investimenti nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita"

deve essere inferiore o uguale a € 20.000.000,00 al netto di eventuali Riscatti.

5 Copertura Caso Morte Vita Intera

La **Copertura Caso Morte Vita Intera** è finanziata dal **Capitale Investito**.

In caso di morte dell'**Assicurato**, in qualunque momento, durante l'intera vita dell'**Assicurato**, per qualunque causa e senza limitazioni territoriali, la Compagnia pagherà ai **Beneficiari** il **Capitale Maturato**.

5.1 Capitale Investito

È la parte dei **Versamenti** effettivamente investita nella Gestione Interna Separata e nei **Fondi Interni**. È data dalle seguenti componenti:

- **Versamenti Ricorrenti** (al netto del **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte**)
- **Versamenti Aggiuntivi**

A queste componenti vengono sottratti i **Costi di Investimento**.

Il **Capitale Investito**, è ripartito tra Gestione Interna Separata e **Fondi Interni** secondo il **Profilo di Investimento** scelto dal **Cliente** (☞ art 5.2.1).

5.2 Modalità di investimento

Il **Cliente** può decidere di investire secondo le modalità previste da uno dei 3 **Profili Predefiniti di Investimento**. Ogni profilo prevede diverse percentuali di investimento nella Gestione Interna Separata e nei **Fondi Interni**.

Il **Capitale Investito** viene ripartito tra la Gestione Interna Separata e i **Fondi Interni** secondo le percentuali previste da uno dei 3 **Profili Predefiniti di Investimento**. Il **Cliente** può selezionare liberamente il **Profilo Predefinito di Investimento** che preferisce tra i 3 disponibili.

Il **Profilo Predefinito di Investimento** scelto sarà applicato in occasione di tutti i **Versamenti**, fino a nuova richiesta di cambio del profilo da parte del **Cliente**.

LA GESTIONE INTERNA SEPARATA

È costituito dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita", disciplinata dal Regolamento allegato.

I FONDI INTERNI

Sono costituiti da 5 **Fondi Interni**, e cioè:

- "FLEX JP"
- "FLEX FT"
- "FLEX PT"
- "FLEX EZ"
- "FLEX AM"

Per la gestione dei **Fondi Interni** la Compagnia si avvale della professionalità di JP Morgan A.M (JP), Franklin Templeton Investments (FT), Pictet (PT), Eurizon Capital (EZ), Amundi SGR (AM).

Ognuno dei **Fondi Interni** è disciplinato dal proprio Regolamento allegato.

Il patrimonio netto di ciascun **Fondo Interno** è espresso in quote.

5.2.1 Profili Predefiniti di Investimento

I 3 **Profili Predefiniti di Investimento** sono rappresentati nella tabella di seguito riportata:

Profilo	Gestione Interna Separata	Fondi Interni
1	35%	65%
2	50%	50%
3	65%	35%

Nell'ambito dei **Fondi Interni**, il **Capitale Investito** viene diviso in parti uguali tra i **Fondi Interni**.
Entro 10 giorni lavorativi dalla **Data di Decorrenza**, o dalla **Data di Efficacia dell'Operazione** in caso di **Versamenti Aggiuntivi**, la Compagnia invierà al **Cliente** una Lettera di Conferma dell'Investimento.
Durante tutta la durata del **Contratto**, il **Cliente** ha la facoltà di richiedere un **Cambio di Profilo** (🔗 art. 15).

5.2.2 Attribuzione del Capitale Investito alla Gestione Interna Separata

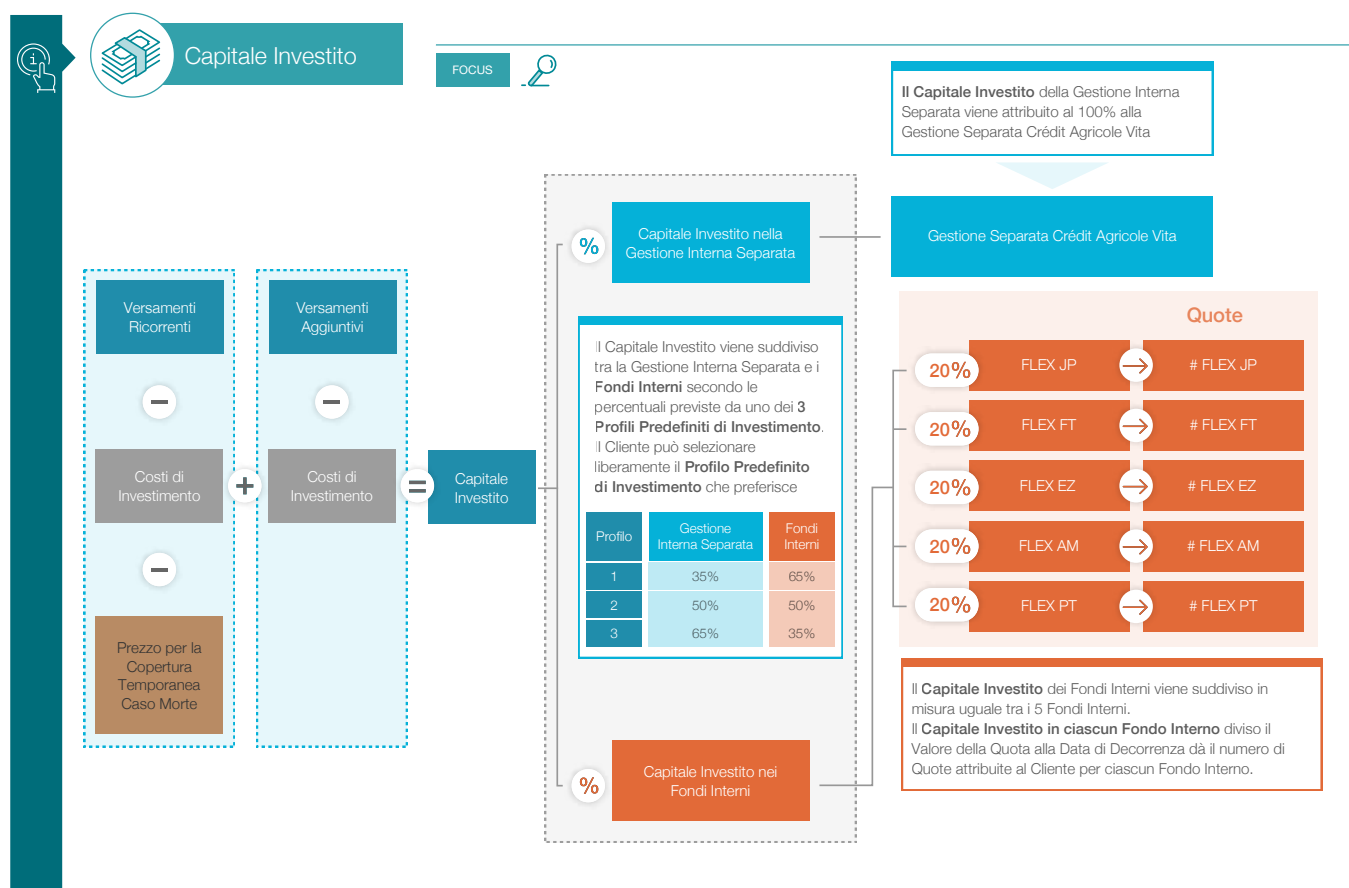
Il **Capitale Investito** della Gestione Interna Separata, risultante dal profilo scelto, si rivaluta secondo le regole della Gestione Interna Separata (🔗 art. 5.4).

5.2.3 Attribuzione del Capitale Investito ai Fondi Interni

Il **Capitale Investito** dei **Fondi Interni** viene suddiviso in misura uguale tra i 5 **Fondi Interni**.

Il **Capitale Investito** in ciascun **Fondo Interno** diviso il Valore della Quota alla **Data di Decorrenza** (o alla **Data di Efficacia dell'Operazione** in caso di **Versamenti Aggiuntivi**) dà il numero di quote attribuite al **Cliente** per ciascun **Fondo Interno**.

Il **Valore della Quota** di ciascun **Fondo Interno** è determinato settimanalmente dalla Compagnia dividendo il patrimonio netto di quel **Fondo Interno** per il numero di quote in circolazione. Le modalità di calcolo sono definite nel Regolamento di ciascun **Fondo Interno**.



5.3 Capitale Maturato

Il **Capitale Maturato** ad una certa data è dato dalla somma del:

- **Capitale Maturato** della Gestione Interna Separata
- **Capitale Maturato dei Fondi Interni**

5.3.1 Capitale Maturato della Gestione Interna Separata

È, la somma di:

- **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** alla precedente **Data di Consolidamento**, e
- **Capitale Investito** versato successivamente alla precedente **Data di Consolidamento**.

Entrambe le componenti vengono rivalutate dalla data iniziale dell'effettivo investimento che:

- per il **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** è la precedente **Data di Consolidamento**;
- per il nuovo **Capitale Investito** è la **Data di Efficacia dell'Operazione** di investimento nella **Gestione Interna Separata**

fino alla data in cui viene effettuato il calcolo del **Capitale Maturato**.

La misura della rivalutazione è pari al **Rendimento Medio Annuo Netto della Gestione Interna Separata**.

5.3.2 Capitale Maturato dei Fondi Interni

Il **Capitale Maturato** è in ogni momento uguale, per ciascun **Fondo Interno**, al **Valore della Quota** moltiplicato per il numero di quote attribuite al **Cliente**.

La somma dei **Capitali Maturati** per ogni **Fondo Interno** è il **Capitale Maturato dei Fondi Interni**.

5.4 Consolidamento dell'investimento nella Gestione Interna Separata

La Compagnia calcola il nuovo **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** (☞ art. 5.3.1) alla **Data di Consolidamento**, e cioè:


- Alla **Data di Decorrenza** (in questo caso il **Capitale Maturato** è pari al **Capitale Investito**)
- Ad ogni anniversario della **Data di Decorrenza**
- Alla **Data di Efficacia dell'Operazione** di ogni **Versamento** o disinvestimento dalla Gestione Interna Separata.

La differenza positiva alla **Data di Consolidamento** rimane definitivamente acquisita ed è garantita dalla Compagnia (☞ art. 5.7).

5.5 Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni

5.5.1 Modalità e frequenza di valorizzazione

Il **Valore della Quota** di ciascun **Fondo Interno** è determinato settimanalmente dividendo il patrimonio netto di ogni **Fondo Interno** per il numero di quote in circolazione. Il calcolo è effettuato dalla Compagnia con le modalità e la frequenza previste dal Regolamento di ciascun **Fondo Interno**.



5.6 Prestazioni Assicurate Vita Intera

In caso di morte dell'**Assicurato**, in qualunque momento si verifichi la morte e per tutta la vita dell'**Assicurato**, la Compagnia paga ai **Beneficiari** il **Capitale Maturato** (🔗 art. 5.3)

5.7 Garanzie della Compagnia

Per la parte investita nella Gestione Interna Separata, la Compagnia garantisce che il **Capitale Maturato** non sarà mai inferiore al **Capitale Investito** meno il **Capitale Disinvestito** dalla Gestione Interna Separata; la Compagnia garantisce inoltre anche che gli interessi positivi eventualmente maturati sul **Capitale Investito** resteranno attribuiti al **Capitale Maturato**. La garanzia vale per le **Prestazioni Assicurate** Vita Intera ed anche per il caso di Riscatto; in questo caso saranno però applicate le riduzioni previste (🔗 art. 13).

6 Copertura Temporanea Caso Morte

La **Copertura Temporanea Caso Morte** è finanziata tramite una quota parte dei **Versamenti Ricorrenti** ossia il **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte**.

L'importo del **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte** è calcolato in base all'importo iniziale delle **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea**, l'età dell'**Assicurato** e la durata del **Piano dei Versamenti**. La durata della **Copertura Temporanea Caso Morte** coincide con quella del **Piano dei Versamenti**.

In caso di morte dell'**Assicurato**, la Compagnia pagherà ai **Beneficiari** le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea**, se:

- il **Piano dei Versamenti** è attivo, oppure
- a seguito della sospensione del **Piano dei Versamenti**, il **Piano dei Versamenti** è stato riattivato entro 180 giorni dalla sospensione con il recupero di tutti i **Versamenti Ricorrenti** non corrisposti

sempre con l'applicazione di tutte le altre previsioni del **Contratto** (☞ art. 6.2, 6.3).

6.1 Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea

Le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** consistono in un capitale aggiuntivo decrescente che la Compagnia paga ai **Beneficiari** in caso di morte dell'**Assicurato** quando la **Copertura Temporanea Caso Morte** è attiva, sempre con l'applicazione di tutte le altre previsioni del **Contratto** (☞ art. 6.2, 6.3).

L'importo iniziale delle **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** è riportato nel Modulo di Polizza o nella Proposta di Adesione, a seconda delle modalità di sottoscrizione del **Contratto**; l'importo calcolato annualmente è pari a:

- 50% del **Versamenti Ricorrenti** annui residui previsti dal **Piano dei Versamenti** scelto dal **Cliente**, moltiplicato
- per il numero di anni previsti come durata del **Piano dei Versamenti**;

Tale **Prestazione Assicurata** non potrà essere superiore a € 75.000.

In caso di sopravvivenza dell'**Assicurato** al termine del **Piano dei Versamenti**, la **Copertura Temporanea Caso Morte** si estingue e il **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte** resta acquisito dalla Compagnia.

6.2 Esclusioni

Relativamente alla **Copertura Temporanea Caso Morte**, la garanzia non è operante e la Compagnia non pagherà le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** in caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto a:

- dolo del **Beneficiario**;
- partecipazione attiva dell'**Assicurato** a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'**Assicurato** a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'**Assicurato**, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- svolgimento di una delle seguenti professioni:
 - addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere, o su piattaforme petrolifere, palombari/sommozzatori, speleologi, paracadutisti, piloti commerciali privati (non di linea), addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico, collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili;
- malattie contratte o infortuni subiti durante viaggi o soggiorni in zone a rischio. Per zone a rischio si intendono quelle nelle quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato i viaggi (per l'elenco aggiornato consultare il sito www.viaggiaresicuri.it). Non sono comunque considerati viaggi a rischio quelli effettuati dall'**Assicurato** per turismo ed organizzati da primarie agenzie con soggiorno in villaggi turistici.

La Compagnia paga un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della morte dell'**Assicurato**, se la morte è causata da:

- partecipazione dell'**Assicurato** a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'**Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla **Data di Decorrenza** e comunque nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del **Piano dei Versamenti** (☞ art. 11).

6.3 Periodo iniziale in cui la Copertura Temporanea Caso Morte non è ancora attiva (Carenza)

La **Copertura Temporanea Caso Morte** è attiva solo dopo che è trascorso un periodo di 12 mesi dalla **Data di Decorrenza (Carenza)**. Durante questo periodo la Compagnia non paga le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea**, ma in caso di morte dell'**Assicurato**, si limita a restituire i **Versamenti** effettuati destinati alla **Copertura Temporanea Caso Morte**.

Durante il periodo di **Carenza**, la Compagnia paga al **Beneficiario** integralmente le **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** solo nel caso in cui, il decesso avvenga per conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la **Data di Decorrenza**: tifo, paratifo, difterite,

scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la **Data di Decorrenza**;

c) di infortunio avvenuto dopo la **Data di Decorrenza**, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'art. 6.2 Esclusioni) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il Periodo iniziale in cui la **Copertura Temporanea Caso Morte** non è ancora attiva (**Carenza**) si estende a 5 anni dalla **Data di Decorrenza** qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).

6.4 Maggiorazione del Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte

Se:

1. l'**Assicurato**, al momento della sottoscrizione del **Contratto**, dichiara di svolgere una delle attività professionali o sportive riportate nelle Tabelle A e B seguenti, la Compagnia comunica all'**Assicurato** la relativa maggiorazione del **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte** (sovrappremio) che deve essere accettato e pagato per determinare la piena copertura assicurativa.

2. l'**Assicurato** è un militare con mansioni non di ufficio, la Compagnia applica un sovrappremio del 6 per mille. In entrambi i casi sopra descritti il sovrappremio viene calcolato sul valore iniziale delle **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea**.

Tabella A

Professione sintetica	Definizione
Agente Pubblica Sicurezza - mansioni NON amministrative	Forze dell'ordine o di Pubblica Sicurezza (salvo chi effettua soltanto mansioni d'ufficio).
Antennista	Antennista
Elettricista di impianti industriali	Elettricista di impianti industriali
Guardia Giurata / Notturna	Guardia giurata o Guardia notturna
Guide alpine	Guide alpine
Militari con mansioni NON di ufficio	Militari con mansioni NON di ufficio
Operaio con utilizzo macchinari pesanti	Operaio che utilizza macchinari pesanti
Operaio: lavoro su tetti/ponteggi >10mt	Operaio che lavora su tetti o ponteggi ad altezze superiori ai 10 metri
Protezione Civile: mansioni NON amministrative	Protezione Civile con mansioni non amministrative
Vigile Fuoco: mansioni NON amministrative	Vigile del Fuoco con mansioni non amministrative

Tabella B

Attività Sportiva
Alpinismo
Sci alpinismo
Arrampicata su roccia
Arrampicata su ghiaccio
Speleologia
Free climbing
Automobilismo
Motociclismo
Paracadutismo
Deltaplano
Parapendio
Volo a Vela
Ultraleggeri
Immersione subacquea con autorespiratore
Torrentismo
Motonautica
volo da diporto (aereo, elicottero)

C - Il Contratto dalla A alla Z

7 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

7.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il **Contratto**, l'applicazione di un **Premio** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'**Assicurato**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha il medesimo obbligo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle **Prestazioni Assicurate**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del **Contratto**, altrimenti possono consentire il Recesso della Compagnia.



Accordo FATCA

L'accordo intergovernativo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) nasce per contrastare l'evasione fiscale di soggetti di cittadinanza statunitense o residenti negli Stati Uniti (U.S. Person). L'accordo è stato ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, che prevede che la Compagnia debba trasmettere alcuni dati all'Agenzia delle Entrate, se il **Cliente** è una U.S. Person. Anche il CRS (Common Reporting Standard) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2) rientrano nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell'Unione Europea.

7.2 Dichiarazioni con rilevanza fiscale o richieste dalla legge

Alcune informazioni, ad esempio la residenza del **Cliente** persona fisica o la sede del **Cliente** persona giuridica, sono richieste dalla legge in quanto rilevanti a fini fiscali. Sempre per obbligo di legge il **Cliente** deve fornire le dichiarazioni previste nelle sezioni FATCA e CRS. Le dichiarazioni del **Cliente** devono essere anche in questi casi complete e veritiere.

7.3 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.



Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

8 Conclusione del Contratto

Il **Contratto** può essere sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate**, tramite offerta fuori sede da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate**.

8.1 Se la Compagnia ha consegnato al Cliente il Modulo di Polizza da lei firmato

Il **Contratto** è concluso, a condizione che sia avvenuto il pagamento del primo **Versamento Ricorrente**, quando il **Cliente** consegna ad una **Banca Abilitata** tutti i seguenti documenti:

- il **Modulo di Polizza** da lui firmato con firma autografa, con esclusione di qualsiasi forma di firma elettronica; e
- ogni ulteriore documento richiesto dalla Compagnia.

Il **Modulo di Polizza** può essere sottoscritto esclusivamente presso le filiali della Banca Abilitata.

8.2 Se il Cliente firma una Proposta di Adesione

Il **Cliente** firma la **Proposta di Adesione**, autorizzando la Compagnia, per il caso di accettazione della proposta stessa, ad addebitare i **Versamenti** indicati dal **Cliente** nella **Proposta di adesione** sul conto corrente aperto presso una **Banca Abilitata**.

Il **Contratto** è concluso quando il **Primo Versamento** è addebitato al **Cliente**.

Se il **Contratto** viene sottoscritto presso le filiali delle **Banche Abilitate** è possibile utilizzare questa procedura solo se il **Cliente** è una persona fisica.

Se il **Contratto** viene sottoscritto tramite **Offerta Fuori Sede** da parte delle **Banche Abilitate** oppure a distanza nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle **Banche Abilitate** è possibile utilizzare questa procedura solo se:

- il **Cliente** è una persona fisica; e
- il **Cliente** è anche l'**Assicurato**.

La **Proposta di Adesione** può essere firmata tramite firma digitale fornita dalla Banca Abilitata.

9 Efficacia del Contratto

9.1 Se il Cliente ha ricevuto il Modulo di Polizza firmato dalla Compagnia

Il **Contratto** è efficace e le coperture previste sono attive, a condizione che sia avvenuto il primo **Versamento Ricorrente**, a partire dalla **Data di Decorrenza**.

9.2 Se il Cliente firma una Proposta di Adesione

Il **Contratto** è efficace e le coperture previste sono attive a partire dalla **Data di Decorrenza**.

10 Sospensione del Piano dei Versamenti

Il **Cliente** può sospendere il **Piano dei Versamenti** in qualsiasi momento, purché sia stata corrisposta interamente la prima annualità prevista dal **Piano dei Versamenti**.

In caso di interruzione del **Piano dei Versamenti** senza che venga richiesto il Riscatto Totale, il **Contratto** rimane in vigore per il **Capitale Maturato** senza applicazione di alcuna penale.

In caso di sospensione per oltre 180 giorni la **Copertura Temporanea Caso Morte** non potrà più essere attivata.

11 Riattivazione del Piano dei Versamenti

Il **Cliente** che ha sospeso il **Piano dei Versamenti**, può riattivarlo in qualsiasi momento, scegliendo tra:

- Riattivazione con recupero di tutti i **Versamenti Ricorrenti** non corrisposti; in questo caso se:
 - sono trascorsi oltre 180 giorni dall'ultimo **Versamento Ricorrente** effettuato, la **Copertura Temporanea Caso Morte** non potrà più essere riattivata ed i **Versamenti** a seguito della riattivazione saranno destinati esclusivamente alla Gestione Interna Separata e i **Fondi Interni** in base al **Profilo d'Investimento**;
 - sono trascorsi un numero di giorni pari o inferiore a 180, la **Copertura Temporanea Caso Morte** verrà riattivata.
- Riattivazione senza recupero di tutti i **Versamenti Ricorrenti** non corrisposti; in questo caso la **Copertura Temporanea Caso Morte** non potrà essere riattivata ed i **Versamenti** a seguito della riattivazione saranno destinati esclusivamente alla Gestione Interna Separata e i **Fondi Interni** in base al **Profilo d'Investimento**. La riattivazione avrà effetto dal primo **Versamento Ricorrente** successivo alla richiesta.

12 Diritto di ripensamento (Recesso)

Il **Cliente**, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il **Contratto** è concluso, può chiedere che ne cessino gli effetti (Recesso). Per farlo, deve firmare una comunicazione scritta che può essere:

- Consegnata ad una delle **Banche Abilitate**, oppure
- Inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Servizio Portafoglio
Via Imperia, 35 – 20142 Milano

Dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dalla **Banca Abilitata** o dalla Compagnia, sia il **Cliente** che la Compagnia sono liberi da ogni obbligazione contrattuale.

Entro 30 giorni da tale momento:

- se il **Contratto** è stato concluso mediante Proposta di Adesione, la Compagnia restituisce integralmente i **Versamenti**
- se il **Contratto** è stato concluso mediante **Modulo di Polizza**, la Compagnia restituisce:

Se la comunicazione è ricevuta dalla **Banca Abilitata** o dalla Compagnia

Prima della Data di Decorrenza	dalla Data di Decorrenza in poi
<p>I Versamenti effettuati meno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali imposte; • Oneri sostenuti per la procedura di emissione del Contratto, pari a € 25 	<ul style="list-style-type: none"> • Per la Gestione Interna Separata, il Capitale Investito della Gestione Interna Separata • Per i Fondi Interni, il Capitale Maturato alla Data di Efficacia dell'Operazione; • Il Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte • I Costi di Investimento • Alla somma dei 4 importi saranno sottratti gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del Contratto, pari a € 25 .

13 Pagamento Anticipato al Cliente del Capitale Maturato (Riscatto)

Il **Cliente** può chiedere che gli venga pagato anticipatamente, in tutto o in parte, il **Capitale Maturato** (Riscatto), se:

- L'**Assicurato** è ancora in vita; e
- Sono stati effettuati i **Versamenti Ricorrenti** relativi al primo anno di copertura
- Sono trascorsi:
 - almeno un anno dalla **Data di Decorrenza**, in caso di Riscatto Totale
 - almeno 5 anni dalla **Data di Decorrenza**, in caso di Riscatto Parziale

Per farlo, deve firmare una comunicazione scritta che può essere:

- Consegnata ad una delle **Banche Abilitate**, oppure
- Inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Ufficio Liquidazioni
Via Imperia, 35 – 20142 Milano

Se è consegnata ad una delle **Banche Abilitate**, la richiesta può essere sottoscritta anche mediante firma digitale fornita dalla **Banca Abilitata**.


Se la richiesta di Pagamento Anticipato, totale o parziale, avviene prima che siano trascorsi interamente 4 anni dalla **Data di Decorrenza**, il **Capitale Maturato** verrà ridotto della percentuale riportata nella tabella qui sotto:

Anno di richiesta del Riscatto	Riduzione Percentuale del Capitale Maturato
1° anno	Riscatto non consentito
2° anno	3%
3° anno	1,50%
4° anno	0,50%
Oltre il 4°	Nessuna riduzione

Se un **Cliente** (o più **Clients** collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi), in riferimento alla Gestione Interna Separata, richiede un Pagamento Anticipato del **Capitale Maturato** (Riscatto):

- superiore a € 20.000.000,00
- o comunque un importo che raggiunga il valore di € 20.000.000,00, se sommato a tutte le operazioni di Pagamento Anticipato (Riscatto) richieste nel corso dei 12 mesi precedenti la data di richiesta di Riscatto
 - relative al **Contratto**
 - relative a qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal **Cliente** (o da un **Cliente** collegato), se tale contratto prevede investimenti nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita”

la Compagnia può autorizzare l’operazione trascorsi almeno 12 mesi dall’ultimo **Versamento** effettuato e poi rateizzare il pagamento nei 6 mesi successivi.



13.1 Pagamento Anticipato al Cliente dell'intero Capitale Maturato (Riscatto Totale)

Il **Cliente** può richiedere il Pagamento Anticipato dell'intero **Capitale Maturato** (Riscatto Totale). In questo caso, dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dalla **Banca Abilitata** o dalla Compagnia, il **Contratto** è risolto, ossia cessa di avere effetti; ciò significa che sia il **Cliente** che la Compagnia sono liberi da ogni obbligazione contrattuale, salvo quella di pagare il **Capitale Maturato** con le modalità dell’art. 13.

13.2 Pagamento Anticipato al Cliente di parte del Capitale Maturato (Riscatto Parziale)

Il **Cliente** indicherà l'importo del **Capitale Maturato** che intende ricevere. Il **Capitale Maturato** verrà pagato al **Cliente** secondo il **Profilo d'Investimento** alla **Data di Efficacia dell'Operazione**.

Per il resto si applicano le stesse regole previste per il pagamento dell'intero **Capitale Maturato**.

14 Pagamento Anticipato del Capitale Maturato sotto forma di Rendita

Il **Cliente**, se sono trascorsi almeno 5 anni dalla **Data di Decorrenza**, in occasione della richiesta di Riscatto Totale, può chiedere la conversione del **Capitale Maturato** in una delle seguenti forme di Rendita:


- una Rendita vitalizia pagabile fino a che l'**Assicurato** è in vita;
- una Rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di morte dell'**Assicurato**), e successivamente fino a che l'**Assicurato** è in vita;
- una Rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'**Assicurato** e successivamente trasferibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Per farlo, il **Cliente** deve firmare una comunicazione scritta da consegnare ad una delle **Banche Abilitate**.

La conversione del **Capitale Maturato** avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Compagnia alla **Data di Efficacia dell'Operazione**.

A seguito del ricevimento della richiesta da parte del **Cliente** ma prima dell'esercizio della conversione in Rendita per la quale il **Cliente** ha manifestato il proprio interesse, la Compagnia, tramite le **Banche Abilitate**, fornirà al **Cliente** il Set Informativo contenente le informazioni su:

- costi
- modalità di erogazione
- condizioni economiche applicabili.



15 Cambio delle modalità di investimento: Cambio di Profilo

15.1 Quando e come si può cambiare modalità di investimento

Il **Cliente**, a partire dalla **Data di Decorrenza**, può chiedere che il **Capitale Maturato** sia diviso diversamente tra la Gestione Interna Separata e i **Fondi Interni**, scegliendo un diverso profilo tra quelli elencati all'art. 5.2.1; questa operazione si chiama **Cambio di Profilo**.

Il **Cliente** non può richiedere il **Cambio di Profilo** negli ultimi 10 giorni del mese di dicembre.

Per farlo, deve firmare una comunicazione scritta che può essere:

- Consegnata ad una delle **Banche Abilitate**, oppure
- Inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Crédit Agricole Vita S.p.A.

Servizio Portafoglio

Via Imperia, 35 – 20142 Milano

Se è consegnata ad una delle **Banche Abilitate**, la richiesta può essere sottoscritta anche mediante firma digitale fornita dalla **Banca Abilitata**.

15.2 Cambio di Profilo

Ricevuta la richiesta di **Cambio di Profilo**, la Compagnia:

- Calcola il **Capitale Maturato** di ogni comparto alla **Data di Efficacia dell'Operazione**;
- Determina il peso percentuale del **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** e **Capitale Maturato dei Fondi Interni** alla **Data di Efficacia dell'Operazione**;
- Disinveste l'importo necessario a realizzare la divisione del **Capitale Maturato** richiesta dal **Cliente** dal Comparto appropriato, che può essere, a seconda del caso, la Gestione Interna Separata o i **Fondi Interni**; in quest'ultimo caso:
 - tutti i **Fondi Interni** vengono disinvestiti dell'importo necessario contemporaneamente;
 - è rispettata la percentuale di allocazione tra **Fondi Interni** esistente alla **Data di Efficacia dell'Operazione**;
 - è ridotto il numero di quote di ciascun **Fondo Interno**.
- Sottrae i **Costi di Cambio Profilo** dall'importo da reinvestire;
- Investe l'importo netto risultante, a seconda del caso, nella Gestione Interna Separata o nei **Fondi Interni**; in quest'ultimo caso è rispettata la percentuale di allocazione tra **Fondi Interni** esistente alla **Data di Efficacia dell'Operazione**.

16 Costi

Sul **Contratto** gravano i seguenti costi.

16.1 Costi di Investimento

Sono costituiti dai seguenti elementi:

- Imposte eventualmente dovute sui **Versamenti**;
- **Costi di Cambio Profilo**, pari allo 0,30% sul capitale trasferito, con un minimo di € 10 ed un massimo di € 300.
- **Commissioni di Investimento**:
 - Per i **Versamenti Ricorrenti** dipendono dall'importo dei **Versamenti** previsto su base annua

Versamenti su base annua	Commissioni di Investimento (Importo Fisso) (€)	Commissioni di Investimento (Importo Variabile)
Da 1.800,00 a 2.999,99	18	1,95%
Da 3.000,00 a 4.999,99	0	1,95%
Oltre 5.000,00	0	1,80%

- Per i **Versamenti Aggiuntivi** 1,95% del **Versamento** effettuato

Le **Commissioni di Investimento** in Importo Fisso verranno ripartite su ogni **Versamento Ricorrente**, nel caso in cui il **Contraente** scelga un **Piano dei Versamenti** con un frazionamento non annuale.

16.2 Costi di gestione

- Per la Gestione Interna Separata
L'1,20% sul **Rendimento Medio Annuo della Gestione Interna Separata**.
- Per i **Fondi Interni**

I costi previsti dal Regolamento di ciascun **Fondo Interno**, cui si rinvia, e qui sintetizzati: una commissione di gestione pari al 1,95% annuale, prelevata mensilmente dal **Fondo Interno** e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% sul valore degli OICR collegati, emessi o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole (OICR Collegati).

Inoltre sui **Fondi Interni** gravano altri costi non quantificabili e che sono dettagliati nel Regolamento di ciascun **Fondo Interno**.

La Compagnia può modificare le commissioni di gestione sopra indicate con comunicazione scritta al **Cliente**. Entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione il **Cliente** può far cessare gli effetti del **Contratto** e chiedere il Pagamento Anticipato del **Capitale Maturato** senza penalità (Recesso). Se la Compagnia non ha ricevuto la comunicazione entro il termine di 30 giorni, le modifiche si considereranno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

17 Sconti

Il **Contratto** può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti delle Società appartenenti al gruppo Crédit Agricole ai quali non verranno applicati:

- Oneri sostenuti per la procedura di emissione del **Contratto**
- **Commissioni di Investimento**.

18 Prestiti

La Compagnia non concede prestiti sul presente **Contratto**.

19 Cessioni di credito, pegno o vincoli

Il **Cliente** può cedere a terzi i diritti di credito derivanti dal **Contratto** o costituirli in pegno. Può anche chiedere che al **Contratto** venga apposta una clausola di vincolo a favore di un terzo.



Clausola di vincolo

Con la così detta "clausola di vincolo", il cui contenuto può variare e deve essere concordato tra il **Cliente** e la Compagnia, può essere previsto, ad esempio, che le **Prestazioni Assicurate** non possono essere corrisposte ai **Beneficiari** senza il consenso di un soggetto terzo, titolare del vincolo, oppure che le **Prestazioni Assicurate** devono essere corrisposte direttamente al titolare del vincolo. Anche il Pagamento Anticipato al **Cliente** del **Capitale Maturato** richiede il consenso del soggetto titolare del vincolo.

Cessioni di credito, pegni e vincoli diventano efficaci solo con l'annotazione sull'originale del **Modulo di Polizza**; da tale momento il Recesso, i Riscatti e il pagamento delle **Prestazioni Assicurate** richiedono il consenso scritto del soggetto a cui favore è stata effettuata la cessione, è stato costituito il pegno o è stato apposto il vincolo.

20 Duplicati

Se il **Contratto** è stato smarrito, distrutto o sottratto, la Compagnia consegnerà al **Cliente** o agli altri aventi diritto un duplicato. È necessario consegnare copia della denuncia di smarrimento, distruzione o furto presentata all'autorità competente.

Inoltre, nel corso del procedimento di liquidazione delle **Prestazioni Assicurate** per il caso di morte, la Compagnia, a richiesta del **Beneficiario**, consegnerà senza spese copia del **Contratto** in suo possesso, completa di eventuali appendici o modificazioni.

21 Beneficiari

21.1 Nomina

Il **Cliente** designa i **Beneficiari**. È possibile indicare i **Beneficiari** con nome e cognome (se persone fisiche) o denominazione (se persone giuridiche), o in qualunque altro modo.

In caso di mancata designazione con nome e cognome la Compagnia potrebbe incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del **Beneficiario**.

21.2 Revoca e modifica

Il **Cliente** può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione dei **Beneficiari**, salvo diversa previsione di legge.



Quando la legge prevede che non si può modificare la designazione del **Beneficiario**?

La designazione dei **Beneficiari** non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il **Cliente** ha dichiarato per iscritto alla Compagnia di rinunciare al potere di revoca e il **Beneficiario** ha dichiarato per iscritto alla Compagnia di accettare il beneficio;
- dopo la morte del **Cliente**;
- dopo che, verificatasi la morte dell'**Assicurato**, il **Beneficiario** ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

21.3 Modalità di nomina, modifica e revoca

La nomina, la modifica e la revoca possono essere fatte dal **Cliente**:

- nel **Modulo di Polizza**;
- nel testamento del **Cliente**;
- con dichiarazione scritta che può essere:
 - Consegnata ad una delle **Banche Abilitate**, oppure
 - Inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Servizio Portafoglio
Via Imperia, 35 – 20142 Milano

Nomina, modifica e revoca, anche se effettuati col testamento, sono atti unilaterali recettizi, cioè, dato che la Compagnia non può eseguire ciò che non conosce, diventano opponibili alla Compagnia e possono essere da questa eseguiti solo quando giunti a sua conoscenza.

21.4 Divisione delle Prestazioni Assicurate tra più Beneficiari

Se è stato nominato più di un **Beneficiario**, le **Prestazioni Assicurate** saranno divise tra i **Beneficiari** in parti uguali.

Il **Cliente** può prevedere una divisione in percentuali diverse con le stesse modalità con cui può effettuare la nomina, modifica o revoca del **Beneficiario**.

22 Referente

Il **Cliente** per esigenze di riservatezza può nominare un **Referente**, che può anche essere diverso dai **Beneficiari**, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di morte dell'**Assicurato**.

23 Antiterrorismo e sanzioni internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances, Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia, facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente **Contratto** assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

24 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al **Contratto** sono a carico del **Cliente** e dei **Beneficiari**.

25 Legge applicabile

Il **Contratto** è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel **Contratto**, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

26 Foro competente

Il foro competente per le controversie relative al **Contratto** è quello di residenza o domicilio del **Cliente** o del **Beneficiario** che sia persona fisica e consumatore.

27 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto

Il **Contratto** rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la Compagnia. Tutte le modifiche al **Contratto** devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

28 Informativa in corso di Contratto

In occasione di ogni ricorrenza annuale del **Contratto** e di ogni **Versamento Aggiuntivo**, la Compagnia comunicherà al **Cliente** le seguenti informazioni:

- L'importo del **Versamento** effettuato dal **Cliente**;
- Il **Capitale Investito** della Gestione Interna Separata;
- Il **Capitale Investito** dei **Fondi Interni**, il **Valore delle Quote** e il numero delle quote

D - Pagamenti della Compagnia

29 Richieste di pagamento

Con riferimento alla liquidazione delle prestazioni dedotte in polizza, il Cliente o il Beneficiario devono comunicare alla Compagnia di voler procedere in tal senso:

- tramite la Banca abilitata
- inviando lettera raccomandata a/r alla Compagnia:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Ufficio Liquidazioni
Via Imperia, 35 – 20142 Milano

- inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica *liquidazioni@ca-vita.it*
- inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: *liquidazioni.ca-vita@legalmail.it*.

Alla richiesta di liquidazione devono essere sempre allegati:

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale del richiedente. Quando la richiesta è effettuata da un procuratore o da altro rappresentante legale di Cliente o Beneficiario, è necessario allegare anche copia di un documento di identità e del codice fiscale di questo soggetto con, ove esistente, relativo atto di delega ad agire;
- Modulo per l'Identificazione e l'Adeguata Verifica della Clientela (ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i.) specifico della Banca abilitata oppure di CA Vita, a seconda della modalità di inoltro della richiesta di liquidazione e sulla base delle soglie di importo previste dalla Compagnia.
- Per le richieste relative a Prestazioni Assicurate per il caso di morte, i documenti necessari per verificare il diritto a ricevere il pagamento e per identificare i soggetti aventi diritto (documenti di seguito specificati);
- Per le richieste relative a Prestazioni Assicurate caso di morte con Beneficiari minori o incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione della somma ed indica le modalità del reimpiego di tale somma.

La Compagnia si riserva comunque il diritto, se vi sono di particolari esigenze di approfondimento, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Sul sito internet www.ca-vita.it e presso la Banca Abilitata, sono disponibili ulteriori informazioni. È anche presente un modulo di richiesta di pagamento, predisposto con il solo scopo di facilitare il Cliente e che il Cliente stesso è libero di utilizzare o meno.

30 Pagamento delle Prestazioni Assicurate per il caso di morte dell'Assicurato

Alle richieste di liquidazione presentate dai Beneficiari devono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato;
1. Se il Cliente ha nominato come Beneficiari i suoi eredi
 - 1.1. Se il Cliente ha lasciato un testamento:
 - copia autenticata del verbale di pubblicazione del testamento
 - dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà dalla quale risulti:

- se il testamento presentato, del quale devono essere riportati gli estremi (nn° Raccolta/repertorio), sia allo stato attuale l'unico e/o ultimo conosciuto valido e che non siano insorte vertenze sulla validità dello stesso.
- che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;
- chi siano gli eredi lasciati dal Cliente

1.2. Se il Cliente non ha lasciato un testamento:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:
 - che il **Contraente** non ha lasciato testamento e che il **Beneficiario** ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di testamenti
 - chi siano gli eredi legittimi lasciati dal Cliente.

2. Se il Cliente ha nominato dei Beneficiari specifici:

2.1. Se il Cliente ha lasciato un testamento:

- copia autenticata del verbale di pubblicazione del testamento
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:
 - se il testamento presentato, del quale devono essere riportati gli estremi (nn° Raccolta/repertorio), sia allo stato attuale l'unico e/o ultimo conosciuto valido e che non siano insorte vertenze sulla validità dello stesso.
 - Chi siano i beneficiari lasciati dal Cliente (nel caso in cui la designazione del beneficio sia stata effettuata indicando un generico rapporto di parentela).

2.2. Se il Cliente non ha lasciato un testamento:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:
 - che il **Contraente** non ha lasciato testamento e che il **Beneficiario** ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di testamenti
 - chi siano i beneficiari di polizza (nel caso in cui la designazione del beneficio sia stata effettuata indicando un generico rapporto di parentela)

La Compagnia si riserva di chiedere l'esibizione dell'originale della polizza in caso di contrasto tra quanto risulti dalla richiesta di liquidazione e la documentazione in possesso della Compagnia. Ulteriore documentazione può essere richiesta dalla Compagnia al fine di verificare la legittimazione del richiedente alle prestazioni dedotte in polizza. La Compagnia si riserva comunque il diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

31 Termini per il pagamento

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia paga la somma dovuta entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria. Dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

32 Luogo del pagamento

Ogni pagamento viene effettuato presso una delle **Banche Abilitate** o presso l'Ufficio Liquidazioni della Compagnia.

E - Glossario

A

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei Paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

È la persona fisica il cui decesso determina l'obbligo da parte della Compagnia di erogare al **Beneficiario** la **Prestazione Assicurata**.

L'**Assicurato** viene designato dal **Cliente**, ma deve accettare per iscritto tale designazione.

B

Banca Abilitata

Una banca che, in base ad un accordo stipulato con la Compagnia, agisce come distributore per questo prodotto assicurativo.

Beneficiario

È il soggetto che ha diritto di ricevere le **Prestazioni Assicurate**. Viene designato dal **Cliente (Contraente)**.

C

Cambio di Profilo

Chiedere che il **Capitale Maturato** sia diviso diversamente tra il Comparto Stabilità e il Comparto Multimanager, scegliendo un diverso profilo

🔗 Art. 15.2

Capitale Disinvestito

Ogni capitale che cessa di essere investito nel

Contratto o in uno dei Comparti del **Contratto**, ad esempio per Recesso, Riscatti, Variazioni di Profilo, **Pagamento del Capitale Maturato sotto forma di Rendita**.

Capitale Investito

È la parte dei **Versamenti** effettivamente investita

🔗 Art. 5

Capitale Maturato

È, ad una certa data, la somma del **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** e del **Capitale Maturato dei Fondi Interni**.

Il suo ammontare varia continuamente in base all'andamento degli investimenti effettuati nei comparti.

Capitale Maturato dei Fondi Interni

È la somma dei **Capitali Maturati** per ogni **Fondo Intero** del **Contratto** 🔗 Art. 5.3.2

Capitale Maturato della Gestione Interna Separata

🔗 Art. 5.3.1

Carenza

Periodo iniziale in cui la Copertura Temporanea Caso Morte non è ancora attiva 🔗 Art. 6.3

Cliente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il **Contratto**, assume gli obblighi relativi, effettua i **Versamenti**, designa e modifica i **Beneficiari**, ha il diritto di richiedere la liquidazione del **Capitale Maturato** (Riscatto).

È il soggetto che la legge chiama **Contraente**.

Può coincidere o meno con l'**Assicurato**.

Commissioni di Investimento

Percentuale applicata ai versamenti effettuati al netto dei costi di emissione (Art. 16.1)

Contraente

È il nome con cui la legge chiama il **Cliente** (v. definizione relativa)

Contratto

Il presente **Contratto** di assicurazione, comprensivo dei suoi allegati, ivi inclusi il Regolamento della Gestione Separata e i Regolamenti dei **Fondi Interni**.

Copertura Caso Morte Vita Intera

Copertura in caso di morte dell'**Assicurato**, in qualunque momento, durante l'intera vita dell'**Assicurato** (Art. 5)

Copertura Temporanea Caso Morte

Copertura in caso di morte dell'**Assicurato**, limitata ad una certa durata. La durata della **Copertura Temporanea Caso Morte** coincide con quella del **Piano dei Versamenti** (Art. 6)

Costi di Cambio Profilo

Pari allo 0,30% sul capitale trasferito, con un minimo di € 10 ed un massimo di € 300

Costi di Investimento

Costi gravanti sul contratto (Art. 16.1)

D

Data di Consolidamento

La data alla quale la Compagnia calcola il nuovo **Capitale Maturato della Gestione Interna Separata** (Art. 5.3.1), e cioè:

- la **Data di Decorrenza** (in questo caso il **Capitale Maturato** è pari al **Capitale Investito**)
- ogni anniversario della **Data di Decorrenza**
- la **Data di Efficacia dell'Operazione** di ogni

disinvestimento dalla Gestione Interna Separata. La differenza positiva alla **Data di Consolidamento** rimane definitivamente acquisita ed è garantita dalla Compagnia (Art. 5.6).

Data di Decorrenza

La data di efficacia del **Contratto**, ossia il mercoledì successivo all'addebito del primo **Versamento Ricorrente**.

Data di Efficacia dell'Operazione

La data in cui viene effettivamente effettuato l'investimento o il disinvestimento da uno o da entrambi i Comparti. Tale data è il mercoledì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta o dall'evento relativi; per esempio:

- il ricevimento della richiesta di Riscatto
- il ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di conversione del **Capitale Maturato** in Rendita
- il ricevimento della richiesta di Variazione di Profilo
- il ricevimento della richiesta di Recesso
- il decesso

Per quanto riguarda il primo **Versamento Ricorrente**, coincide con la **Data di Decorrenza**.

Per quanto riguarda i **Versamenti Aggiuntivi**, tale data è il mercoledì successivo dopo l'addebito degli stessi.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave

privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. In caso di sottoscrizione mediante Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili al Cliente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

Fondo Interno

Un portafoglio di strumenti finanziari gestito separatamente dagli altri attivi della Compagnia.

M

Modulo di Polizza

È la parte del **Contratto** che viene sottoscritta dal **Cliente** ed eventualmente accettata dalla Compagnia e che riporta i dati variabili del **Contratto**.

O

Offerta Fuori Sede

Modalità di collocamento di prodotti assicurativi tramite soggetti abilitati all'attività di distribuzione fuori dai locali degli intermediari iscritti alle sez. A, B, D, F del Registro pubblico degli intermediari assicurativi presso IVASS (anche "RUI"). I soggetti abilitati all'offerta fuori sede devono essere iscritti nella sez. E del RUI, consultabile online dal sito dell'IVASS. A titolo esemplificativo, si ha Offerta fuori sede, quando un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca prodotti assicurativi fuori dalle sedi o dalle filiali della banca intermediaria.

P

Pagamento del Capitale Maturato sotto forma di Rendita

Reddito percepito in modo continuativo ⓘ Art. 14

Piano dei Versamenti

Piano di Versamenti Ricorrenti definito al momento della conclusione del **Contratto**.

Il **Piano di Versamenti** non è modificabile né nella durata né nell'importo annuale inizialmente previsto. (ⓘ Art. 4.1).

Premio

Prezzo che il **Cliente** paga per acquistare il diritto alle **Prestazioni Assicurate**. In questo **Contratto** è utilizzato il termine **Versamenti**.

Prestazioni Assicurate

Per la **Copertura Caso Morte Vita Intera** sono pari al **Capitale Maturato** (ⓘ Art. 5.3).

Per la **Copertura Temporanea Caso Morte** sono pari alle **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea** (ⓘ Art. 6.1).

Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea


Capitale aggiuntivo decrescente che la Compagnia paga ai **Beneficiari** in caso di morte dell'**Assicurato** ⓘ Art. 6.1

Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte

Quota parte dei **Versamenti Ricorrenti** utilizzata per finanziare la **Copertura Temporanea Caso Morte**.

L'importo del **Prezzo per la Copertura Temporanea Caso Morte** è calcolato in base all'importo iniziale delle **Prestazioni Assicurate per la Copertura Temporanea**, l'età dell'**Assicurato** e la durata del **Piano dei Versamenti**.

Profilo Predefinito di Investimento

Ripartizione del **Capitale Investito** fra **Gestione Separata** e **Fondi Interni**, predefinita  Art. 5.2.1

R

Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata

È il Tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita” calcolato secondo il punto 8 del Regolamento della Gestione Separata. Il rendimento utilizzato per il calcolo è quello della fine del terzo mese antecedente la data di calcolo.



Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata

Ad esempio, se la **Data di Decorrenza** del **Contratto** è il 10 gennaio 2019, il primo anniversario della **Data di Decorrenza** è il 10 gennaio 2020 e l'anno preso a base per il calcolo del rendimento del primo anno va dal 10 ottobre 2018 al 10 ottobre 2019

Rendimento Medio Annuo Netto della Gestione Separata

È il **Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata** meno l'1,20%; il rendimento medio annuo non può mai essere inferiore a zero.

V

Valore della Quota

Il valore di ogni quota del **Fondo Interno**, determinato settimanalmente dalla Compagnia e pari al valore complessivo netto del **Fondo Interno** diviso per il numero delle quote in circolazione.

Versamenti Aggiuntivi

Sono i **Versamenti** effettuati dal **Cliente** ulteriori rispetto ai **Versamenti Ricorrenti**. Il **Cliente** non ha l'obbligo di effettuare **Versamenti Aggiuntivi** e la Compagnia può decidere di non accettarli.

Versamenti Ricorrenti

Versamenti iterativi  Art. 4.1

Versamento

Somma di denaro che il **Cliente** versa alla Compagnia, che viene investita secondo quanto previsto dal **Contratto** e che dà diritto alle **Prestazioni Assicurate** in caso di morte o al Pagamento Anticipato del **Capitale Maturato** (Riscatto), il tutto secondo quanto previsto nel **Contratto**. La legge utilizza il termine **Premio**.

Contatti

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER **PARLARE AL TELEFONO DIRETTAMENTE CON I NOSTRI UFFICI:**

È possibile contattare i numeri:

- **+39 02 00640299** (sede amministrativa)
- **+39 0521 912018** (sede legale e direzione generale)
- n. verde **800973015**
- numero da contattare dall'estero: **+39 02 30301025**

PER **EVENTUALI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE:**

È possibile inviare una richiesta scritta agli indirizzi mail:

- pec: informazioni.ca-vita@legalmail.it
- informazioni@ca-vita.it



Crédit Agricole Vita S.p.A.

Via Imperia, 35 – 20142 Milano MI

E: informazioni@ca-vita.it

<http://www.ca-vita.it/>